

OGGETTO: APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE IN STRADA SAN MICHELE N. 22 GIA' ADIBITO A RESIDENZA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI. ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE TEMPORANEA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Segretario comunale ha espresso il proprio parere in merito alla conformità ai sensi dell'art.97 del T.U. n. 267/2000;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità contabile, ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATA la relazione dell'Assessore Falco Mauro;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di G.C. n. 160 del 19/11/2008 di Approvazione del Regolamento di gestione e di inquilinato della residenza sociale per anziani presso l'edificio comunale posto in Strada San Michele n. 22;
- Deliberazione di G.C. n. 159 del 19/11/2008 di Approvazione del Bando per l'assegnazione in locazione di appartamento adibito a residenza per anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti in Strada San Michele n. 22;
- Bando di Assegnazione in data 10/02/2009 avente scadenza in data 16/03/2009 diffuso con nota Prot. n. 1768 e relativa pubblicazione su Internet sul sito istituzionale comunale, **andato deserto**;
- Deliberazione di G.C. n. 118 del 27/05/2009 di Riapprovazione del Bando per l'assegnazione di appartamento adibito a residenza per anziani ultra sessantacinquenni in Strada San Michele n. 22;
- Bando di Assegnazione in data 04/06/2009 avente scadenza in data 15/07/2009 diffuso con nota Prot. n. 7547 e relativa pubblicazione su Internet sul sito istituzionale comunale, **andato ancora deserto**;
- Deliberazione di G.C. n. 6 del 14/01/2010 di Rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 19 novembre 2008 avente oggetto "Approvazione regolamento di gestione e di inquilinato della residenza sociale per anziani presso l'edificio comunale posto in Strada San Michele n.22 "

DATO ATTO pertanto che a seguito di più pubblicazioni del Bando in questione, entro i termini di scadenza non sono pervenute richieste di assegnazione;

VISTE:

- la nota della Regione Piemonte Direzione Edilizia Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia Prot. n. 8214/18.2 in data 06.12.2006, pervenuta al protocollo comunale n. 14497 del 11/12/2006, con cui viene data comunicazione al Comune della necessità di procedere all'assegnazione dell'appartamento di proprietà comunale posto in Strada SAN MICHELE n. 22 da adibire a residenza per anziani al fine della chiusura della pratica di finanziamento ed alla materiale erogazione del saldo del contributo concesso;
- la nota del C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo Prot. n. 0000331 del 20/01/2010 pervenuto al Comune in pari data, con cui viene trasmessa la Relazione dell'Assistente Sociale relativa ad un nucleo familiare residente a Bricherasio che versa in difficoltà a causa dello sfratto esecutivo patito e successiva collocazione in un residence della zona con elevati costi da sostenere da parte della Pubblica Amministrazione e con cui si richiede all'Amministrazione comunale la disponibilità ad affittare al nucleo predetto a tempo determinato l'alloggio di proprietà del Comune sito a Bricherasio in Strada San Michele;

CONSIDERATO:

- che è comunque necessario procedere da parte dell'Amministrazione Comunale ad affidare il predetto alloggio adibito a residenza per anziani come previsto dal Bando di assegnazione in locazione di appartamento adibito a residenza per anziani ultra - sessantacinquenni autosufficienti in Strada San Michele n. 22 approvato dal Comune secondo i disposti e ricorrendo i presupposti previsti espressamente dall' Art. 6 Concessione straordinaria degli alloggi e sua durata che testualmente recita: *“Nel caso di esaurimento della graduatoria di cui all'art. 5, su proposta dell' Ufficio Servizi Sociali, adottata con atto del Capo Settore competente, potrà procedersi alla concessione straordinaria dell'unità abitativa ai soggetti pur non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per i quali il Servizio Sociale del Comune ritenga necessario provvedere a temporanea sistemazione in ambiente che consenta una costante supervisione da parte del personale addetto all'assistenza, non ottenibile mediante l'inserimento in diverse strutture. Anche tali assegnatari stipuleranno con l'Amministrazione Comunale un contratto di locazione ai sensi degli artt. 1571 e seguenti del codice civile, saranno tenuti alla corresponsione di un canone ed al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza. Tale contratto avrà natura temporanea e si protrarrà al massimo fino alla successiva riapertura del bando concorso”*;
- che l'importo annuo del canone di affitto è stabilito nell'importo massimo del 4,50% del costo globale dell'intervento per il recupero dell'alloggio riconosciuto in Euro 40.000,00, nel rispetto degli art. 17 e seguenti della L. R. n.46/95 e s.m.i ed è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione dell'alloggio stesso e andrà corrisposto secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comune in sede di stipula di apposito contratto di locazione;
- che al fine di consentire la sopravvivenza del nucleo familiare in questione in rapporto al sussidio erogato mensilmente dall'Amministrazione comunale, si ritiene di fissare il canone di affitto in misura ridotta di Euro/mese 80,00 ritenendolo adeguato;
- che occorre stipulare un contratto di affitto temporaneo avente inizio dal giorno 01/02/2010 e termine inderogabile del 31/12/2010 al fine di consentire nel frattempo al nucleo familiare di reperire una nuova e normale residenza e che tale contratto si protrarrà al massimo fino alla successiva riapertura del bando concorso;
- che il nucleo familiare sarà tenuto alla corresponsione del canone, al pagamento delle utenze a rete ed al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza e del Regolamento vigente di gestione e di inquilinato della residenza sociale per anziani presso l'edificio comunale posto in Strada San Michele n. 22;
- che il nucleo familiare deve attestare la regolarità del soggiorno sul territorio italiano del figlio minorenne;

VISTA in proposito la Bozza di Contratto di Affitto temporaneo all'uopo predisposta dagli uffici comunali;

RITENUTA la stessa confacente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e meritevole di approvazione;

RITENUTO di procedere pertanto all'assegnazione dell'alloggio in oggetto, ad approvare la Bozza di contratto di affitto e a fissare il canone mensile di affitto, al fine di di espletare le procedure volte alla assegnazione in locazione del predetto immobile;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1.Di richiamare la premessa narrativa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2.Di procedere all'assegnazione in locazione dell'alloggio di proprietà comunale posto presso il piano primo dell'edificio sito in Strada San Michele n.22 a nucleo familiare residente a Bricherasio che versa in difficoltà a causa dello sfratto esecutivo patito e successiva collocazione in un residence della zona con elevati costi da sostenere da parte della Pubblica Amministrazione secondo la richiesta del C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo Prot. n. 0000331 del 20/01/2010 pervenuto al Comune in pari data, con cui viene trasmessa la Relazione dell'Assistente Sociale e con cui si richiede all'Amministrazione comunale la disponibilità ad affittare al nucleo predetto a tempo determinato l'alloggio di proprietà del Comune sito a Bricherasio in Strada San Michele;

3.Di approvare la Bozza di Contratto di Affitto temporaneo all'uopo predisposta dagli uffici comunali;

4.Di stabilire che l'importo mensile del canone di affitto ridotto è pari ad Euro 80,00, al fine di consentire la sopravvivenza del nucleo familiare in questione in rapporto al sussidio erogato mensilmente dall'Amministrazione comunale ed è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione dell'alloggio stesso e andrà corrisposto secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comune in sede di stipula di apposito contratto di locazione;

5.Di stabilire che verrà stipulato un contratto di affitto temporaneo avente inizio dal giorno 01/02/2010 e termine inderogabile del 31/12/2010 al fine di consentire nel frattempo al nucleo familiare di reperire una nuova e normale residenza e che tale contratto si prolungherà al massimo fino alla successiva riapertura del bando concorso;

6. Di stabilire altresì che il nucleo familiare sarà tenuto alla corresponsione del canone, al pagamento delle utenze a rete ed al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza e del Regolamento vigente di gestione e di inquilinato della residenza sociale per anziani presso l'edificio comunale posto in Strada San Michele n. 22;

7. Di richiedere che il nucleo familiare attesti la regolarità del soggiorno sul territorio italiano del figlio minorenne;

8.Di dare mandato all'Ufficio Tecnico Comunale di espletare le procedure volte alla assegnazione in locazione del predetto immobile;

Inoltre , considerata l'urgenza, con successiva separata unanime votazione

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

TF/